

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

25/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

L'applicazione del limite al trattamento economico dei dipendenti pubblici fissato dall'art. 9, comma 1 D.L. n. 78/2010 – Corte dei Conti Piemonte – Delibera n. 57/2011/SRCPIE/PAR	2
Agenzia delle Entrate – Annuario del Contribuente aggiornato a Maggio 2011	3
Servizi conferiti in gestione associata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane – Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2011	4
Modalità e tempistiche per l'invio del rendiconto 2010 – Corte dei Conti – Delibera n. 1/AUT/1022/INPR Sezioni Autonomie	4
Cedolare secca sugli affitti – Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (Disposizioni in materia di federalismo municipale) – Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E del 1° giugno 2011	5
Fondo nuovi nati – Scadenza istanze il 30 giugno 2011	7

L'applicazione del limite al trattamento economico dei dipendenti pubblici fissato dall'art. 9, comma 1 D.L. n. 78/2010 – Corte dei Conti Piemonte – Delibera n. 57/2011/SRCPIE/PAR

Il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 è dato dal "trattamento ordinariamente spettante", quello cui il beneficiario ha diritto nell'anno di riferimento. Sono esclusi da detto limite gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno.

L' art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione (L. n. 122/2010) infatti prevede che *"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14."*

La Corte dei Conti del Piemonte si è espressa in relazione al quesito se rientrano nel limite al trattamento economico dei dipendenti pubblici fissato dall'art. 9, comma 1 D.L. n. 78/2010 i seguenti emolumenti:

- a) compensi legati a spese di progettazione, condono ICI, condono edilizio;
- b) salario accessorio legato a specifici progetti;
- c) differenze retributive connesse all'aumento dell'orario di lavoro nel contratto *part-time*.

La Corte ha precisato che:

Circa i compensi legati all'attività di progettazione (art. 92 D.lgs. n. 163/2006) essi, potendo rientrare per le loro finalità tra le spese per gli investimenti, non devono essere imputati alle spese di personale di cui all'art.1, commi 557 e 562 della legge n. 296 /2006.

Quanto alla spesa per compensi incentivanti legati ai condoni edilizi (art. 32, comma 40 L. n. 326/2003) si è ritenuto che essa non debba essere computata ai fini del rispetto del limite della spesa del personale, trattandosi di compensi corrisposti con fondi che si autoalimentano e che, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa. Inoltre si può certamente ipotizzare che la relativa attività possa essere svolta in tutto o in parte fuori dall'orario di lavoro ovvero mediante incarico esterno.

Altrettanto può dirsi per i compensi incentivanti il recupero dell'ICI (art. 3 comma 57 L. n. 662/1996 e art. 59 comma 1 lett. p) D.lgs. n. 446/1997). Analoghe considerazioni possono valere con riferimento al limite in questione, posto al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 e dato dal "trattamento ordinariamente spettante". In altri termini, i corrispettivi di cui trattasi, per il loro carattere eventuale e per la provenienza dai frutti dell'attività svolta dai dipendenti (c.d. auto alimentazione), non sono riconducibili alla ordinaria dinamica retributiva e, dunque, sfuggono al limite di cui sopra.

Quanto alle variazioni della retribuzione conseguenti a mutamenti della prestazione dedotta nel rapporto di lavoro, come nel caso di aumento di orario nel contratto *part-time*, esse conseguono ad un incremento quantitativo dell'attività lavorativa, che può anche costituire un diritto del lavoratore (come nel caso della ritrasformazione, prevista dalla contrattazione collettiva, del rapporto *part-time* in rapporto *full time*). Tali variazioni non appaiono, alla luce di quanto sopra esposto, afferire alla dinamica retributiva cui l'art. 9 comma 1 D.L. n. 78 ha inteso porre un freno, fermo restando che esse vanno conteggiate nelle spese generali di personale dell'ente, le quali soggiacciono alle relative.

Rientrano invece nella predetta dinamica i trattamenti accessori del personale, espressamente contemplati dal comma 1 (che riguarda i trattamenti, anche accessori, dei singoli dipendenti) e dal comma 2bis (che riguarda l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale) dell'articolo 9 D.L. n. 78 cit. In altri termini, la parte variabile della retribuzione può essere riconosciuta solo se correlata al raggiungimento di specifici obiettivi, che giustificano appunto un compenso aggiuntivo e dedicato, ma ciò non esclude la verifica della compatibilità della spesa medesima con i vincoli di finanza pubblica recati dalla normativa in discorso.

Agenzia delle Entrate – Annuario del Contribuente aggiornato a Maggio 2011

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul sito internet istituzionale <http://www.agenziaentrate.gov.it>, la nuova edizione dell'Annuario del Contribuente aggiornato con le ultime disposizioni fiscali.

In particolare si segnala che la parte II del documento si occupa delle recenti novità tributarie e fiscali:

1. LA CEDOLARE SULLE LOCAZIONI
2. LEGGE DI STABILITÀ 2011: LE NOVITÀ PER CONTRIBUENTI E IMPRESE
3. LE PRINCIPALI MISURE FISCALI DEL DECRETO LEGGE 78/2010
4. AGEVOLAZIONI SU PRODUTTIVITÀ, STRAORDINARI E LAVORO NOTTURNO

Servizi conferiti in gestione associata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane – Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2011

Si riporta di seguito il comunicato in oggetto :

E' in corso di pubblicazione il decreto ministeriale del 31 maggio 2011 concernente i certificati attinenti le spese sostenute per i servizi conferiti in gestione associata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti per l'anno 2011, che deve essere prodotto entro il termine perentorio del 30 settembre 2011.

In sede di Conferenza Unificata del 20 aprile 2011 n. 37 si è concordato che entro e non oltre il 30 ottobre 2011 il Ministero dell'Interno è tenuto a ripartire i fondi sulla base delle certificazioni prodotte.

Dato il breve termine assegnato e sulla base delle esperienze maturate in occasione delle istruttorie delle precedenti certificazioni prodotte, per le quali è emersa l'esigenza di numerose rettifiche ed integrazioni, al fine di permettere all'Ufficio di porre in essere tutte le operazioni amministrative necessarie per il riparto dei richiamati fondi il decreto ministeriale del 31 maggio 2011 ha richiesto l'invio della certificazioni sia in via ordinaria che via e-mail.

Ciò premesso, qui di seguito viene riportato l'indirizzo e-mail utile per la trasmissione della certificazione in argomento. cristina.furbesco@interno.it

Modalità e tempistiche per l'invio del rendiconto 2010 – Corte dei Conti – Delibera n. 1/AUT/1022/INPR Sezioni Autonomie

La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ha definito termini e modalità per l'invio da parte degli Enti Locali dei propri rendiconti della gestione alla Corte dei conti ai fini del referto da rendere al Parlamento e del consolidamento dei conti pubblici.

Gli adempimenti delle Province e dei Comuni sono i seguenti :

- inviare alla Sezione delle Autonomie, mediante trasmissione telematica in formato elettronico XML secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006, e le indicazioni operative reperibili nel sito web www.corteconti.it. il rendiconto dell'esercizio 2010, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, dal 1° giugno al 9 settembre 2011.

2. Entro il termine del 9 settembre le Amministrazioni provinciali e comunali, i cui rendiconti chiudono in disavanzo di amministrazione, devono, inoltre, trasmettere alla Sezione delle Autonomie (in Roma, via Antonio Baiamonti n. 25, c.a.p. 00195) in forma cartacea:

- a) la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2010;
- b) la deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio adottata, nell'anno 2010, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. n. 267 del 2000;
- c) la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 239, co. 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267 del 2000; "
- d) la relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi dell'art. 151, co. 6, del citato d. lgs. n. 267 del 2000;
- e) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizi di provenienza;
- f) il quadro dei servizi gestiti in economia.

Il testo integrale della deliberazione in oggetto è reperibile su:

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2011/deliber_a_1_2011_aut_inpr.pdf

Cedolare secca sugli affitti – Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (Disposizioni in materia di federalismo municipale) – Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E del 1° giugno 2011

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto le prime indicazioni operative in relazione alla c.d. Cedolare Secca sugli Affitti.

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 concernente "*Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67 ed entrato in vigore il 7 aprile 2011, ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.

La possibilità di optare per il regime facoltativo di imposizione è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni. L'opzione comporta l'assoggettamento del canone di locazione ad una imposta operata nella forma della *cedolare secca*.

Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario.

L'opzione da parte del locatore dell'immobile per il regime della *cedolare secca* esclude l'applicazione per il periodo di durata dell'opzione:

- dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato;
- dell'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione, generalmente prevista nella misura del 2 % del canone pattuito;
- dell'imposta di bollo sul contratto di locazione dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

La *cedolare secca* sostituisce le imposte di registro e di bollo, ove dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.

In linea generale, l'opzione per la *cedolare secca* consente al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato; l'opzione da parte del locatore per l'accesso a detto regime esplica, tuttavia, effetti anche nei confronti del conduttore che non è più tenuto, per il periodo di durata dell'opzione, al versamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione concluso.

Per il periodo di durata dell'opzione, inoltre, è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore è tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l'intenzione di esercitare l'opzione e la rinuncia all'aggiornamento del canone.

L'imposta dovuta nella forma della *cedolare secca* è determinata con l'applicazione di una aliquota ordinaria del 21 per cento.

L'aliquota è ridotta al 19 per cento per i contratti a canone concordato disciplinati dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per i contratti contemplati nell'articolo 8 della medesima legge relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, sono state definite, in forza dell'articolo 3, comma 4, del *decreto legislativo*, le modalità di esercizio dell'opzione, i termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo della *cedolare secca*.

Con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in ordine all'applicazione del nuovo regime di tassazione sostitutivo.

Il documento è reperibile su: <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Fondo nuovi nati – Scadenza istanze il 30 giugno 2011

Dal sito del Dipartimento per le politiche della famiglia:

Il 30 giugno 2011 scade il termine per la presentazione delle domande di prestito agevolato - "Fondo di credito per i nuovi nati" - previsto per le famiglie i cui figli siano nati, o siano stati adottati, nell'anno 2010.

Per i bambini nati o adottati nel 2011 la domanda potrà essere presentata entro il mese di giugno 2012.

Tale agevolazione, riferita ai bambini nati o adottati nel triennio 2009-2011, consente ai genitori di richiedere un prestito, a tasso agevolato, di un massimo di 5000 euro presso le banche che hanno aderito all'iniziativa governativa.

Il Fondo di credito per i nuovi nati fornisce un aiuto concreto alle famiglie italiane, rappresentando, allo stesso tempo, una effettiva agevolazione economica in un momento particolarmente delicato della vita familiare.

Per conoscere nel dettaglio tutti i vantaggi di questa, compresi gli istituti di credito aderenti, è possibile visitare la pagina dedicata del sito www.fondonuovinati.it o il contact center, gestito in collaborazione con l'INPS, raggiungibile al numero verde 803.164.

Bergamo, 07 giugno 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord